

STATUTO

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20.09.1934, n. 2011, un'azienda speciale denominata A.S.SE.FI. - Azienda Speciale della CCIAA di Pisa per i Servizi Finanziari alle Imprese.

L'Azienda Speciale ha la propria sede legale, amministrativa ed operativa in Pisa Via Benedetto Croce 62.

Art. 2

(Scopi)

L'Azienda Speciale ha lo scopo di informare, assistere, consigliare e supportare le imprese industriali, commerciali, agrarie, artigiane e dei servizi e gli altri enti di natura pubblica e privata, localizzati prevalentemente nella provincia di Pisa, a reperire nell'ambito regionale, nazionale e comunitario, contributi di qualunque natura, finanziamenti soprattutto agevolati di qualunque tipo e durata, a favore delle rispettive attività d'impresa, compresi i finanziamenti comunitari a gestione diretta.

L'azienda ha, altresì, lo scopo di divulgare la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro e alle professioni ed offrire servizi o gestire strumenti finanziari volti a favorire la nascita di nuove imprese, nonché promuovere e attuare azioni volte al "*lifelong learning*".

In particolare l'Azienda Speciale ha i seguenti scopi specifici:

- a) informare le PMI e gli operatori interessati sui finanziamenti a queste accessibili, sulla normativa che li regola, sulle procedure per accedervi;
- b) orientare, aiutare, assistere le PMI ad ottenere finanziamenti;
- c) creare e diffondere la cultura manageriale e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attraverso attività di formazione rivolte ad imprenditori, manager e lavoratori autonomi;
- d) svolgere attività pubblicistica, anche attraverso propri periodici ed informare le PMI sulle opportunità finanziarie e commerciali esistenti;
- e) svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza allo sviluppo delle imprese, in particolare di quelle innovative;
- f) promuovere la nascita di nuove imprese mediante attività di orientamento, informazione, formazione e assistenza, dallo sviluppo dell'idea fino all'avvio dell'attività;
- g) assistere le imprese che vogliono rilocalizzare i propri insediamenti produttivi su tutti gli aspetti operativi, in stretto rapporto con i servizi degli enti preposti alle autorizzazioni, ed anche attraverso un'azione promozionale delle aree industriali, artigianali e commerciali.
- h) favorire la lotta all'emarginazione attraverso l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati con particolare riferimento all'autoimpiego attraverso la creazione d'impresa.

- i) promuovere l'orientamento al lavoro e alle professioni e la creazione d'impresa anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie;
- l) gestire strumenti finanziari, anche di finanza innovativa, volti a favorire la nascita di nuove imprese, la realizzazione di nuovi investimenti e l'accesso al credito da parte delle PMI;
- m) promuovere e facilitare il "*knowledge sharing*" e la reciproca conoscenza delle imprese del territorio e supportarle in attività volte ad aumentarne la visibilità e la crescita;
- n) promuovere la creazione di sinergie tra il mondo della ricerca e le imprese

A tali fini l'Azienda Speciale potrà assumere, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci tutte le iniziative necessarie o utili al raggiungimento degli scopi suddetti quali: iniziative promozionali e di immagine per diffondere i servizi offerti; incontri con operatori economici; servizi di informazione anche tramite proprio bollettino; seminari, convegni, corsi di formazione, trasmissioni televisive e qualunque altro mezzo.

L'Azienda persegue scopi di interesse pubblico senza fine di lucro e la sua istituzione si inquadra nell'ambito dei fini di sviluppo efficiente dell'economia provinciale perseguiti dalla Camera di Commercio.

L'Azienda, per il raggiungimento dei propri scopi può avvalersi anche di strutture esterne specializzate e di esperti.

Art. 3 (Organi)

Gli Organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 4 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio è composto da 5 membri, di cui:

- il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio
- quattro membri nominati dalla Giunta di cui uno facente parte della Giunta o del Consiglio camerale e tre esperti del settore.

Fa inoltre parte del Consiglio, in qualità di Segretario, il Direttore.

Con decisione preliminare del Presidente e per la trattazione di specifici problemi possono partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio, esperti qualificati.

Il Consiglio viene nominato dalla Giunta Camerale e i suoi membri possono essere confermati. Il Consiglio dura in carica per cinque anni in coincidenza con la durata della Giunta Camerale.

In caso di scioglimento della Giunta camerale i membri del Consiglio nominati dalla Giunta stessa rimangono in carica fino a che la nuova Giunta non abbia provveduto alla loro riconferma o sostituzione.

La carica di consigliere è gratuita. Ai componenti del Consiglio spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso.

Art. 5

“Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere alla gestione ed amministrazione dell’Azienda nel rispetto del presente Statuto e nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.

In particolare, il Consiglio esercita i seguenti poteri e compiti:

- a) elabora i Bilanci preventivi e consuntivi annuali corredandoli di dettagliate relazioni e li inoltra alla Camera di Commercio per il loro esame ed approvazione;
- b) nomina il Direttore;
- c) delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Azienda e sul loro trattamento economico. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalla Camera.
- d) delibera la proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta camerale;
- e) Stabilisce i limiti di spesa entro i quali il Direttore dispone con proprio atto in materia di contratti di cui al vigente Regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio; al di sopra di tali limiti stipula convenzioni e contratti, conferisce incarichi, stabilisce compensi per prestazioni svolte da terzi a favore dell’Azienda, nonché nei limiti delle direttive ministeriali; compensi ai Revisori dei conti, al Direttore e al Personale camerale per eventuali prestazioni fuori dell’orario ordinario e straordinario; gettoni di presenza; dispone inoltre per rimborsi spese, ecc.;
- f) delibera sui programmi di attività dell’Azienda;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Azienda ed eventualmente li trasmette alla Giunta camerale per il loro esame ed approvazione.

Art. 6

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno tre Consiglieri, indicando gli argomenti da trattare.

L’ordine del giorno predisposto dal Presidente deve essere inviato ai Componenti il Consiglio con avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, con telegramma, telefax o e-mail almeno due giorni prima in caso di urgenza.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario o dal Presidente.

Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei Componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La presenza dei consiglieri può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo e in veste di Segretario, il Direttore dell'Azienda.

Vi partecipa anche, con voto consultivo, il Segretario generale della Camera di Commercio, qualora non sia stato nominato Direttore dell'Azienda.

In caso di urgenza, le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 7
(Presidente)

Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne firma gli atti e sovrintende alla loro esecuzione.

In caso di urgenza, il Presidente può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

Al Presidente spetta un'indennità di carica nella misura prevista dalle direttive del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 8
(Collegio dei Revisori del Conti)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente e uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione;
2. Il Collegio dura in carica quanto l'Organo di amministrazione;
3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Organo di amministrazione;
4. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda e in particolare:
 - a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza dei vari titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;
 - b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 - c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

- d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti all'art. 30, commi 3 e 4 del DPR 254/05.

Art. 9
(Direttore dell'Azienda)

Il Direttore dell'Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa o altra persona dotata di specifica capacità e qualificazione professionale in relazione agli scopi statutari, nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.

Il Direttore assicura il funzionamento dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e stipulando contratti e convenzioni entro i limiti di spesa indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 lettera e) del presente Statuto. Il Direttore riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno due volte all'anno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. Ha voto consultivo nelle riunioni del Consiglio, di cui svolge le funzioni di Segretario.

Nel caso in cui per l'ufficio di Direttore sia prevista l'assunzione di elemento esterno, questo sarà assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti d'azienda commerciale.

Art. 10
(Personale)

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi:

- a) di personale dotato di professionalità specifica, da assumere, a tempo determinato o indeterminato, con il contratto di diritto privato del settore commercio, nei limiti di un contingente prefissato, con riferimento ai singoli livelli funzionali;

Il contingente di personale – ripartito in livelli funzionali – viene fissato dal Consiglio con provvedimento sottoposto – sia inizialmente che per le successive variazioni – all'approvazione della Camera di Commercio;

- b) di personale di ruolo camerale, a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti;

Per le prestazioni lavorative rese dal personale camerale al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un equo compenso, tenendo conto dei criteri di carattere generale determinati dalla Giunta camerale nei limiti eventualmente stabiliti con apposita direttiva dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- c) consulenti per la trattazione di specifici problemi.

Art. 11
(Entrate dell'Azienda)

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- contributi ordinari a straordinari della Camera di Commercio;
- eventuali contributi di altri enti.

Art. 12
(Fondo di dotazione)

Il fondo di dotazione è costituito dagli oneri pluriennali di prima installazione, dalle attrezzature e dai beni mobili assegnati dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda.

Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

Art. 13
(Bilanci)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione in tempo utile perché possano essere trasmessi all'approvazione della Camera di Commercio di Pisa e successivamente inoltrati al Ministero competente, allegati ai bilanci della Camera di Commercio stessa.

Art. 14
(Servizi bancari e documenti contabili)

I servizi di cassa e bancari in generale sono espletati, di norma, dall'Istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio individuato mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica secondo le normative pro tempore vigenti.

Sono autorizzati a movimentare il c/c bancario intestato all'Azienda e a firmare tutti i documenti di riscossione e pagamento il Direttore e il Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda con firme congiunte.

Art. 15
(Scioglimento dell'Azienda)

L'Azienda può essere sciolta in ogni momento con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Pisa.

L'attività residua sarà devoluta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa.

Art 16
(Modificazioni dello Statuto)

Il Presente statuto potrà essere modificato dalla Camera di Commercio di Pisa, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazione di Giunta.

Art. 17
(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio.

* * * * *